



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento "Mercato Agricolo di Bassano del Grappa" (farmer market)

L'anno 2013 il giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Cimatti Stefano	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Fantinato Francesco	P		
4. Bertoncello Paola	P		
5. Cavalli Elisa	P		
6. Merlo Franco	P		
7. Busnelli Maria Cristina	P		
8. Borsato Gianandrea	P		
9. Mauro Antonio	P		
10. Lo Giudice Cristoforo	P		
11. Bettiati Giorgio	P		
12. Giunta Stefano	P		
13. Brunelli Ilaria	P		
14. Giacomini Sergio Giovanni	P		
15. Schirato Giovanni	P		
16. Guglielmini Antonio	P		

	P	A	G
17. Bernardi Bruno	P		
18. Lanaro Roberto	P		
19. Sandonà Giovanni Battista	P		
20. Bizzotto Gianpaolo		A	SI
21. Facchin Stefano	P		
22. Zen Mauro	P		
23. Monegato Stefano	P		
24. Marin Roberto	P		
25. Lazzarotto Mauro Francesco	P		
26. Finco Nicola Ignazio	P		
27. Todaro Luciano	P		
28. Bizzotto Tamara	P		
29. Facchinello Paola	P		
30. Poletto Riccardo	P		
31. Celestino Rodolfo	P		

Presenti n. 30 Assenti n. 1

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Ferraro Carlo	P	
2. Beraldin Mauro	P	
3. Bernardi Dario	P	
4. Boesso Dino	P	

	P	A
5. Breda Lorenza	P	
6. Fabris Alessandro	P	
7. Toniolo Annalisa	P	
8. Zonta Andrea	P	

Assume la presidenza il Consigliere **Tamara Bizzotto**

Assiste il Segretario Generale **dott. Antonello Accadia**

#### AREA URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) Antonello Accadia data 19 MAR. 2013

#### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo n. 267/2000. (firma) \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

#### SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art. 35 - 7° comma Statuto Comunale. (firma) Antonello Accadia data 19 MAR. 2013

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: Busnelli M.C. - Bertoncello P. - Poletto R.

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

**Richiamate:**

- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare il comma 1065, prevede la promozione allo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20/11/2007, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- la Legge Regionale n. 7/2008, così come modificata dalla Legge Regionale n. 3/2010, che esplicita all'art. 1 "La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a "chilometri 0", favorendone il consumo, la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti" e all'art. 3, secondo comma stabilisce: "al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri 0" e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori riservati ai soli imprenditori agricoli anche in deroga alla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10";

**Preso atto che:**

- la vendita presso il mercato degli imprenditori agricoli è da considerarsi una modalità di vendita diretta;
- la vendita diretta dei prodotti agricoli, regolata dal decreto legislativo n. 228/2001, costituisce oggi un'importante opportunità per gli agricoltori chiamati a rispondere in maniera sempre più precisa alle richieste del consumatore che esige prodotti di qualità dal punto di vista organolettico, della salubrità e dell'igiene degli alimenti;
- la vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende agricole produttrici ha tra gli obiettivi fondamentali la valorizzazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, la garanzia della freschezza dei prodotti agricoli e il consolidare il legame socio-economico con il territorio;
- i mercati degli imprenditori agricoli, cosiddetti farmer's market o mercati a Km zero, già avviati in diversi paesi sia europei che extra-europei, ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il contatto diretto con i produttori quale indice di garanzia di origine dei prodotti;

**Visto che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 in data 13.04.2010 si autorizzava in via sperimentale e fino al 31 ottobre 2010 l'"Associazione per la gestione del Mercato dei produttori agricoli in vendita diretta di Vicenza - Mercato di Campagna Amica di Vicenza" - associata alla locale Federazione Provinciale Coldiretti - a realizzare un mercato degli imprenditori agricoli denominato "MERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI BASSANO DEL GRAPPA", come previsto dal Decreto 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole;

- con successive deliberazioni giuntali n. 316 del 26.10.10, n. 131 del 03.05.11, n. 210 del 19.07.11, n. 300 del 25.10.11, n. 373 del 27.12.11 e n. 138 del 05.06.2012 si prorogava l'autorizzazione suddetta fino al termine dei lavori di ripavimentazione di Via Angarano;
- in seguito ai lavori di ripavimentazione il Mercato Contadino, localizzato originariamente in Via Angarano anche allo scopo di riqualificare e rivitalizzare l'antico Borgo nucleo storico originario della Città di Bassano del Grappa, è stato provvisoriamente spostato in Viale delle Fosse a ridosso della recinzione che delimita il parcheggio "le Piazze" e che numerosi cittadini hanno chiesto "a quando?" il ritorno nella sede originaria;
- che l'iniziativa sta riscuotendo l'unanime consenso di numerosi consumatori legati sempre più ai produttori da un rapporto di fiducia e di affiliazione;

Ritenuto opportuno:

- istituire il mercato agricolo settimanale denominandolo "MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA" (farmer market) che si svolgerà la domenica mattina lungo Via Angarano;
- approvare il "Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli di Bassano del Grappa", allegato sub 1) alla presente deliberazione;

Visto che sull'istituzione del mercato agricolo settimanale degli imprenditori agricoli e sul "Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli di Bassano del Grappa" si sono espressi favorevolmente sia le Associazioni degli Agricoltori dell'ambito territoriale che la competente Commissione Consiliare, con verbale n. 39 in data 18 marzo 2013;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Vista la deliberazione della G.C. n. 368 del 27.12.2012 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e piano esecutivo di gestione provvisori";

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non implica compensazioni economiche, costi diretti o indiretti di gestione, trasferimento di beni al patrimonio dell'ente o costituzione di diritti reali sullo stesso;

**Tutto ciò premesso,**

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 13, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

**CONSIGLIERE BERNARDI BRUNO - CITTADINI PER BASSANO**

Solo per dire che è importante che quest'aula approvi questo regolamento perché fa propria della città un'iniziativa che era nata e che rimane significativamente contraddistinta dalla Coldiretti, ma

diventa un regolamento che apre il mercato a tutti coloro che possono partecipare, anche al di là di essere iscritti o meno a questo sindacato. Credo che questo sia un fatto molto, molto importante e di questo ringraziamo il lavoro che è stato fatto.

### **CONSIGLIERE FINCO NICOLA IGNAZIO - LEGA NORD-LIGA VENETA-BOSSI**

Solamente per annunciare il voto favorevole da parte del nostro gruppo, in quanto l'iniziativa negli ultimi anni, grazie anche al lavoro fatto dalla Regione con Coldiretti ed altre associazioni di categoria, ha portato a degli ottimi risultati; c'è stata una crescita nell'ultimo anno di circa più il 30% di questi mercati in tutto il territorio regionale. Sta a significare oltre ad un rapporto diretto tra consumatore e produttore, soprattutto la vendita di prodotti di qualità. Nei mesi in cui il mercato è stato in Angarano e adesso in Viale delle Fosse, ho sentito molti commenti positivi. Quindi penso che sia giusto regolamentare il tutto. Sono contento che siamo arrivati a normare questo importante mercato contadino.

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 30 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

### **DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi del D.M. 20.11.2007 e L.R. n. 7/2008, il mercato degli imprenditori agricoli – denominandolo “MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA” (farmer market);
2. di approvare il “Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli di Bassano del Grappa” allegato sub 1) alla presente deliberazione;
3. di stabilire che il mercato si svolgerà con periodicità settimanale la domenica mattina lungo Via Angarano;
4. di dare atto che ai provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione provvederà il Dirigente dell'Area V-Urbanistica;
5. di autorizzare a tale scopo l'occupazione di suolo pubblico su Via Angarano, precisando che sono a carico dell'Associazione suddetta il pagamento del canone Osap e della Tarsu nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
6. di dare atto che il Mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune come previsto dall'art. 3 del Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole;
7. di rimanere salva la facoltà del Comune di revoca della predetta concessione di suolo pubblico qualora sopravvengano motivi d'interesse pubblico prevalente che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 81 comma 4° dello Statuto comunale, “i regolamenti non soggetti ad omologazione sono soggetti ad una duplice pubblicazione di quindici giorni”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Carlo F. S. S.

IL SEGRETARIO GENERALE

A. S.

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, li 12 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

A. S.

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Bassano del Grappa, li 22 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

A. S.

---



REGOLAMENTO  
DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA  
DI PRODOTTI AGRICOLI  
di BASSANO DEL GRAPPA

"MERCATO AGRICOLO  
di BASSANO DEL GRAPPA"  
(farmer market)

Allegato di N. 14 FACCIARE  
di deliberazione C.C. N. 19 del 26/03/2013  
il Presidente [Signature] il Segretario Comunale [Signature]



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26/03/2013

SOMMARIO:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - FINALITÀ .....	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL MERCATO AGRICOLO .....	3
ART. 4 - PRODOTTI AGRICOLI O DELLA PRODUZIONE PRIMARIA IN VENDITA .....	4
ART. 5 - GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO .....	5
ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE .....	6
ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI .....	7
ART. 8 - PREZZI DI VENDITA .....	8
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI PER GLI OPERATORI .....	8
ART. 10 - NORME IGIENICO SANITARIE .....	9
ART. 11 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI .....	9
ART. 12 - SANZIONI .....	10
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI .....	10
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE .....	10
ALLEGATO "A" .....	11
<u>Fac-simile</u> Domanda di adesione al Mercato Agricolo	
ALLEGATO "B" .....	13
Scheda aziendale descrittiva	

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli, istituito nel territorio del Comune di Bassano del Grappa e denominato "MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA" (farmer market) (di seguito indicato come Mercato Agricolo).

1. Le attività nell'ambito del mercato sono disciplinate dal D.L. 18/05/2001, n.228, dall'art. 1, comma 1065 della Legge 27/11/2006, n.296, dal decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, dalla successiva L.R. n. 7/2008 modificata dalla seguente Legge Regionale n. 3/2010, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
2. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Mercato Agricolo è disciplinata oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

### ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Mercato Agricolo ha lo scopo di:
  - a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura e della produzione primaria locale;
  - b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
  - c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza;
  - d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
  - e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.
3. Nel Mercato Agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali presenti nel territorio ove gravita il Mercato Agricolo.

### ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL MERCATO AGRICOLO

1. Il Mercato Agricolo di vendita diretta dei prodotti agricoli e della produzione primaria di ambito locale ha le seguenti caratteristiche:
  - a. Ha svolgimento annuale con cadenza settimanale nella giornata di domenica mattina.
  - b. La sede del Mercato Agricolo è individuata in Borgo Angarano.
  - c. L'area occupata ed il numero dei posteggi saranno definiti nella Convenzione da stipulare con chi gestirà il Mercato Agricolo tramite una planimetria che mostri in modo chiaro la struttura del Mercato Agricolo, ed in particolare, il numero, la superficie e la tipologia dei posteggi, il numero di posteggi massimo.  
La planimetria dovrà inoltre indicare la dimensione dei posteggi, il numero di posteggi riservati ad ogni categoria merceologica e/o tipologia di operatore - ad es.

- stagionale, temporaneo o permanente-. In ogni caso dovrà essere garantito il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e/o di pronto intervento e l'accesso alle proprietà private.
- d. Al fine di garantire la presenza di un legame diretto tra l'azienda produttrice e il consumatore, con ambito locale o livello locale si viene ad identificare il territorio della provincia di Vicenza e delle province contermini.
2. La destinazione dei posteggi dovrà rispettare la seguente ripartizione:
- 20% destinati ad imprenditori agricoli la cui azienda risiede nel Comune di Bassano del Grappa o nei Comuni confinanti.
  - 30% destinati alla vendita stagionale dei prodotti la cui azienda risiede anche nell'ambito locale di cui al punto d) precedente;
  - 50% destinati alla vendita non stagionale dei prodotti la cui azienda risiede anche nell'ambito locale di cui al punto d) precedente.
3. Nell'ambito del Mercato Agricolo ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
4. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento dei banchetti di vendita e i limiti di orario di sgombero dell'area:
- a) L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle ore 7:30 alle ore 9:00;
- b) lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le ore 13:00 e le ore 14:00.
5. L'attività di vendita nel Mercato Agricolo è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
6. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del Mercato Agricolo, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con ordinanza del Sindaco.
7. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del Mercato Agricolo, permanenti e per motivate esigenze, sono disposti dal Comune con delibera di Giunta.

#### **ART. 4 - PRODOTTI AGRICOLI O DELLA PRODUZIONE PRIMARIA IN VENDITA**<sup>1</sup>

1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli o della produzione primaria, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, esclusivamente di propria produzione senza la possibilità di avvalersi del principio di prevalenza (D. Lgs. n. 228/2001), conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e/o confezionatrice.

---

<sup>1</sup> *Si ha manipolazione di un prodotto agricolo quando il bene mantiene le proprie caratteristiche pur essendo oggetto di modifiche tese a renderlo più appetibile senza mutarne la natura (es. prodotti ortofrutticoli che vengono lavati, tagliati, e confezionati per essere venduti).*

*Si ha trasformazione quando nella realizzazione di un prodotto alimentare si parte dalla "materia agricola prima" (es. trasformare la frutta in marmellata; il grano in farina ed eventualmente in pasta o biscotti; la frutta in succo e/o spremuta).*

*Si ha conservazione in tutti quei casi in cui si preserva, in termini di integrità quantitativa o qualitativa ovvero di proprietà organolettiche, un prodotto agricolo, ad esempio attraverso l'impiego di tecniche di surgelamento, congelamento, essiccazione, ecc.*

*Si ha la valorizzazione di un prodotto agricolo sia aumentandone il valore commerciale con additivi (es. ingredienti aromatici nella produzione di formaggi) sia rendendolo più appetibile agli occhi del consumatore attraverso una migliore presentazione (es. utilizzo della cera per esaltare il colore degli agrumi).*

*Si ha la commercializzazione dei propri prodotti con la vendita effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti o industriali trasformatori.*

2. Esclusivamente per i prodotti trasformati, mantenendo il principio della prevalenza (art. 4 del D. Lgs. 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso di acquisto di materia prima non aziendale si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
  - a) sono ammissibili esclusivamente beni prodotti da altri imprenditori agricoli situati in comuni contermini a quella del produttore agricolo;
  - b) dovrà esserci corrispondenza tra la tipologia di produzione dell'azienda ed i prodotti che vengono integrati;
  - c) obbligo di documentazione fiscale sugli acquisti;
3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.
4. I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.
5. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:
  - a) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
  - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.

#### ART. 5 - GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO

1. La gestione del Mercato Agricolo può essere affidata alle Associazioni di Categoria dei produttori agricole più rappresentative a livello locale e/o provinciale - tramite un incontro indetto dall'Amministrazione Comunale - che individuano un loro referente unico per il Comune denominato "gestore" con cui verrà stipulata un'apposita Convenzione. Qualora non si raggiungesse un accordo fra le Associazioni spetterà all'Amministrazione nominare il "gestore" in base a requisiti oggettivi di rappresentatività ed esperienza in linea con i principi del presente Regolamento.
2. Il soggetto agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.
3. Al gestore sono affidate dal Comune le seguenti attività:
  - a) Richiesta di autorizzazione del Mercato Agricolo al Comune per il rilascio della necessaria concessione di suolo pubblico.
  - b) Organizzazione del Mercato Agricolo e gestione degli spazi di mercato.
  - c) Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori.
  - d) Gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua.
  - e) Corresponsione al Comune di un eventuale canone a carico degli agricoltori, dei costi relativi alle utenze e/o di eventuali tasse e imposte.
  - f) Gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'area di mercato.
  - g) Ripristino di eventuali danni alle aree di mercato.
  - h) Controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del Mercato Agricolo.
  - i) Controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul Mercato Agricolo.

- j) Organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del Mercato Agricolo, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie con altre realtà che operano nel territorio (proloco, associazioni, ecc.).
4. La Giunta Comunale potrà apportare modificazione al contenuto della Convenzione, nel rispetto del presente regolamento e procedere, unilateralmente, all'eventuale revoca o rinnovo della stessa.
5. Nella Convenzione di cui al comma 1. dovranno essere definite tutte le attività assegnate al gestore, di cui al comma 1 del presente articolo, ed in particolare:
- le modalità di assegnazione/ turnazione dei posteggi agli operatori, nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 7 e con obbligo di riservare parità di condizione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti;
  - il criterio per calcolare la durata della concessione dei posteggi assegnati agli imprenditori e ai produttori agricoli stagionali o temporanei;
  - predisposizione della graduatoria dei richiedenti secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento;
  - modalità di revoca e riassegnazione dei posteggi in caso di mancata occupazione e/o di assenza dell'azienda;
  - trasmissione al Comune, prima dell'avvio del mercato e ad ogni variazione, di copia di tutte le richieste di partecipazione dei produttori agricoli e l'elenco delle ditte assegnatarie di posteggio;
  - vigilanza sul rispetto delle norme che regolano il Mercato Agricolo da parte degli operatori assegnatari;
  - l'impegno di segnalazione di eventuali illeciti alle Autorità competenti;
  - la durata e l'eventuale rinnovo;
  - la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione del Mercato Agricolo non conforme agli obblighi e finalità contenute nella medesima e alle norme del presente regolamento.

#### ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, e che l'ubicazione dell'azienda agricola sia nell'ambito locale di cui al punto d) del precedente Art. 3.
2. L'imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al Mercato Agricolo di vendita diretta deve presentare la domanda di partecipazione al Mercato Agricolo utilizzando l'apposito modulo compilato nelle parti applicabili e deve allegare:
  - a) una copia del documento di identità;
  - b) la scheda descrittiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo compilato nelle parti applicabili;
  - c) eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.);
3. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:

- a) generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;
  - b) codice fiscale e numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
  - c) specificazione delle merceologiche trattate;
  - d) ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza, la domanda non verrà presa in considerazione qualora le merci non provengano dalla zona identificata dal presente regolamento;
  - e) indicazione del numero del posteggio desiderato tra quelli indicati nell'allegato;
  - f) stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità;
  - g) i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita;
4. Gli operatori agricoli dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
- a) di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
  - b) che l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda si trova nel territorio identificato come "ambito locale" dal presente regolamento;
  - c) il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
  - d) di aver preso visione dell'area destinata al Mercato Agricolo e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento disciplinante il Mercato Agricolo;
  - e) di impegnarsi a vendere esclusivamente prodotti agricoli o della produzione primaria, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, esclusivamente di propria produzione, senza la possibilità di avvalersi del principio di prevalenza (D. Lgs. n. 228/2001);
  - f) di accettare integralmente il presente regolamento.
5. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R.

#### ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione del posteggio avverrà osservando i seguenti criteri di priorità, sulla base di parametri legati alla stagionalità dei prodotti:
  - a) imprese agricole presenti nella fase di gestione sperimentale del Mercato Agricolo e operanti sia annualmente che stagionalmente;
  - b) imprese agricole con sede Comune di Bassano del Grappa o nei Comuni confinanti che esitano prodotti, di esclusiva provenienza dalla propria azienda;
  - c) imprese agricole con sede al di fuori del territorio di cui alla precedente lettera B), ma aventi i terreni dell'azienda all'interno della provincia di Vicenza;
  - d) altre imprese agricole regionali.
2. In caso di imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai suddetti punti B) - C) e D) sopra riportati si procede in base al seguente ordine:
  - a) la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (modello CD/4 INPS);
  - b) azienda con prodotto/i DOP – IGP – STG;
  - c) la diversificazione dei prodotti agricoli venduti al Mercato Agricolo;
  - d) prodotto meno rappresentato o assente tra quelli già presenti nel Mercato Agricolo;
  - e) sorteggio.

3. Una volta effettuata l'assegnazione e prima dell'avvio del Mercato Agricolo e ad ogni variazione, l'Associazione gestore è tenuta a comunicare alla S.U.A.P. del Comune di Bassano del Grappa, l'elenco degli operatori assegnatari, allegando le comunicazioni ex Art. 4 del D.lgs. 228/2001.
4. Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che nell'area concessa il gestore potrà alternare la presenza dei singoli operatori.

#### ART. 8 - PREZZI DI VENDITA

1. Il prezzo praticato per i prodotti posti in vendita deve essere inferiore di almeno il 25% rispetto a quello riscontrabile presso i servizi informatici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (cosiddetto servizio "sms consumatori"), con riferimento alla medesima tipologia e qualità di prodotto, ad esclusione dei prodotti tipici, di nicchia, trasformati, certificati per i quali non esistano riferimenti di prezzi in sms consumatori. Per tali prodotti deve essere fatta specifica comunicazione sulle caratteristiche e modalità di produzione.
2. In ogni caso l'Ente Municipale potrà verificare l'adeguatezza dei prezzi praticati tenendo in considerazione che nel territorio comunale è operante un Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso - gestito in economia diretta - dove i prezzi vengono rilevati settimanalmente e prodotto un relativo Listino Prezzi.

#### ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

E' fatto obbligo agli operatori che partecipano al Mercato Agricolo il rispetto delle seguenti regole:

1. il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa;
2. ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato salvo giustificati motivi;
3. è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la postazione assegnata;
4. nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
5. esporre sulla struttura di vendita – ben visibile - un cartello (insegna) delle dimensioni di circa cm 30x20, contenente le seguenti indicazioni: denominazione dell'azienda agricola, sede, superficie del fondo agricolo e tipologia delle colture o dei generi prodotti, utilizzando il modello fac-simile predisposto dal Gestore ed approvato dal Comune);
6. i prodotti esposti devono essere contenuti in imballaggi ed etichettati secondo le vigenti normative applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, destinati al consumatore;
7. i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile - mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo - il prezzo di vendita al pubblico, per unità di misura, cioè il prezzo valido per 100 g o 100 ml, ovvero per kg o l oppure per confezione, secondo che il prodotto sia venduto per unità di massa o di volume o per confezione;
8. possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei; per quest'ultime vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della salute nonché le prescrizioni particolari dell'art. 6 della medesima;

9. illuminare il banco, se del caso, con mezzi propri senza far uso di generatori;
10. corrispondere all'Associazione gestore, che provvederà al versamento nelle casse comunali, il canone per l'occupazione del suolo pubblico ed eventuali altri oneri e spese previste;
11. utilizzare, a copertura dei banchi di vendita, gazebo di dimensioni di ml 3x3, 4,5x3, 6x3, fatta eccezione per i posteggi in cui, in relazione alla tipologia di prodotto in vendita, è consentito l'utilizzo di automarket; è vietato l'uso di ombrelloni non conformi alle normative sul commercio in area pubblica;
12. collocare i banchi di vendita dentro il perimetro del posteggio concesso, senza possibilità di sosta per gli automezzi, fatta eccezione per gli operatori autorizzati ad utilizzare l'automarket, in relazione alla tipologia di prodotti posti in vendita;
13. non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela;
14. lasciare pulito e sgombero da rifiuti ed imballi il posteggio e le aree circostanti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico.

#### ART. 10 - NORME IGIENICO SANITARIE

1. Si intendono applicabili le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle norme del cosiddetto "pacchetto igiene" ed in particolare quelle del Regolamento CE 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004 e successive loro modificazioni ed integrazioni. Le prescrizioni specifiche contenute nell'O.M. 3 aprile 2002 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) sono applicabili soltanto per le parti non disciplinate dalla citata norma comunitaria, purché non in contrasto con gli obiettivi del Regolamento 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004 e con soddisfazione dell'autorità competente, per quanto attiene il rispetto dei requisiti previsti nel Capitolo III dell'Allegato II di detto Regolamento.
2. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e del Regolamento CE 853/2004 e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.
3. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Ciascun operatore è responsabile, nell'ambito del posteggio assegnatoli, del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

#### ART. 11 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Lo svolgimento del Mercato Agricolo è soggetto all'attività di controllo da parte del gestore e del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.
3. E' composta una Commissione congiunta a titolo gratuito - composta di un rappresentante del Comune di Bassano del Grappa, un rappresentante della Polizia Locale, un rappresentante dell'Associazione Consumatori, un rappresentante del Commercio al dettaglio di ortofrutta nominato dall'Associazione di Categoria, un rappresentante degli

operatori del Mercato Agricolo nominato dal gestore – che tramite un suo delegato potrà effettuare verifiche sul rispetto delle norme regolamentari e sulle effettive produzioni delle imprese agricole operanti presso:

- il mercato bisettimanale su aree pubbliche;
- Mercato Agricolo settimanale di vendita diretta di cui al presente regolamento;
- presso le rispettive aziende di produzione.

#### ART. 12 - SANZIONI

1. L'operatore agricolo è escluso dal Mercato Agricolo qualora:
  - a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a) e b) del precedente art. 6;
  - b) pratici prezzi di vendita superiori a quelli previsti dal precedente articolo 8;
  - c) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato, senza motivata giustificazione scritta;
  - d) commercializzi per 2 o più mercati merce di non esclusiva provenienza aziendale.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.
3. l'Associazione gestore, prima di procedere all'esclusione di operatori dai mercati, deve darne comunicazione al S.U.A.P. del Comune di Bassano del Grappa, che potrà chiedere chiarimenti entro il termine di 15 giorni. Parimenti dovrà essere comunicata l'avvenuta esclusione.

#### ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Dirigente competente, sentita la Giunta Comunale, modifiche temporanee alle norme del presente Regolamento, relativamente alla data, alla durata, alla localizzazione del Mercato Agricolo, al numero e dimensioni dei posteggi o a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni del Mercato Agricolo stesso.
2. Modifiche od integrazioni al presente regolamento riguardanti le modalità operative ed organizzative dei mercati, le caratteristiche strutturali, nonché la distribuzione dei posteggi potranno essere stabilite con successivi provvedimenti della Giunta Comunale.
3. Tutela dei dati personali: le imprese che partecipano al Mercato Agricolo, nel trasmettere i propri dati all'Ufficio Commercio del Comune di Bassano del Grappa acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso Ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del Servizio. Dichiarano altresì di essere informate dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bassano del Grappa.

#### ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dall'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

**ALLEGATO "A"**

**Fac-simile Domanda di adesione al  
"MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA (farmer market)"**

*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)*

Al Gestore del "MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA (farmer market)"

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di: *(barrare con una crocetta l'ipotesi che ricorre)*

Legale rappresentante     Titolare     Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
dell'azienda \_\_\_\_\_ *(in caso di  
società indicare ragione/denominazione sociale)*

Con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_  
numero \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

in qualità di imprenditore singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580.

**COMUNICA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, di voler esercitare l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli al dettaglio nel mercato denominato "MERCATO AGRICOLO di BASSANO DEL GRAPPA (farmer market)"

sito in \_\_\_\_\_  
specializzato nella vendita di prodotti della tradizione contadina locale;

A tal fine, visto il Regolamento Comunale per la disciplina del mercato, approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

**CHIEDE**

L'assegnazione di un'area riservata all'interno del mercato sopra detto per la vendita dei seguenti prodotti

Per i seguenti periodi: *(Solo per occupazione stagionale o temporanea)*

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000),

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del d. Lgs. 228/2001;
- di aver preso visione dell'area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento comunale disciplinante il mercato di vendita diretta;

- che i fondi ovvero l'azienda dalla quale provengono i prodotti da porre in vendita sono ubicati nel territorio individuato dal regolamento comunale disciplinante il mercato di vendita diretta;
- che le merci oggetto della vendita rientrano nelle categorie previste dal regolamento comunale disciplinante il mercato di vendita diretta / disciplinare del mercato di vendita diretta;
- di essere in grado di garantire una copertura:
  - annuale
  - stagionale (nei mesi \_\_\_\_\_)
  - altro (specificare) \_\_\_\_\_
- di essere a conoscenza che l'attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in materia igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal codice della strada;
- di impegnarsi a vendere esclusivamente prodotti agricoli o della produzione primaria, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, esclusivamente di propria produzione, senza la possibilità di avvalersi del principio di prevalenza (D. Lgs. n. 228/2001).
- Esclusivamente per i prodotti trasformati, mantenendo il principio della prevalenza (art. 4 del D. Lgs. 228 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni), nel caso di acquisto di materia prima non aziendale gli approvvigionamenti saranno effettuati esclusivamente con beni prodotti da altri imprenditori agricoli situati in comuni contermini e che sarà resa disponibile la documentazione fiscale sugli acquisti;
- di autorizzare il trattamento, con strumenti cartacei e informatici, dei miei dati personali per le finalità proprie e strettamente connesse all'istituzione del mercato dei produttori agricoli.

Letto, confermato e sottoscritto

....., lì .....

**IL DICHIARANTE**  
(timbro e firma)

.....

*Allegati:* fotocopia di un documento di identità, scheda descrittiva aziendale, eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.).

**ALLEGATO "B"**

**Scheda aziendale descrittiva**

Nome dell'azienda agricola.....

Titolare.....

Indirizzo dell'azienda.....

CAP.....Comune.....Località.....

Telefono e fax.....

E-mail.....

Sito internet.....

Nome del referente per la vendita diretta

.....

Qualifica.....

Telefono.....

Formazione (nome del corso, anno di frequenza, ente formatore)

.....

.....

Superficie aziendale .....

.....

Ordinamento produttivo (indicare cultivar e superficie)

cereali.....

.....

ortaggi.....

.....

frutteto.....

.....

vigneto.....

.....

officinali.....

.....

altro.....

.....

Allevamenti (indicare le razze di animali che si allevano in fattoria e il n° dei capi)

Bovini da latte

.....

.....

Bovini da carne

.....

Suini

.....

.....

Ovini

.....

.....

Caprini

.....

.....

animali da cortile

.....

.....

.....

Api

.....  
.....

Altro

.....  
.....

Quali prodotti si trasformano in azienda?

.....  
.....  
.....  
.....

Modalità di vendita dei prodotti:

- cooperative  vendita diretta  consorzio  altro

.....

Associazione di categoria alla quale è iscritta l'Azienda

.....

L'azienda adotta metodo di coltivazione:

- biologico (Regolamento CE 2092/91)  
 biodinamico  
 in conversione, da quale anno.....

Nome organismo di certificazione.....

N. codice operatore.....

- integrato (Legge Regionale 28/98, marchio "QC"), da quale anno .....

- di produzioni tradizionali (Decreto MiPAF 350/99):

.....  
.....

- di produzioni tipiche (Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, Legge 164/92, marchi "DOP", "IGP", "DOC", "IGT"):

.....  
.....

Prodotti che saranno portati al mercato

.....  
.....  
.....  
.....

Attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento che si intendono realizzare

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Note

.....  
.....  
.....  
.....